

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3954

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABBRI RICCARDO, AMADEI GIUSEPPE, SERVADEI, ABATE

Presentata il 1° aprile 1967

Modifica agli articoli 33 e 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 5 giugno 1965, n. 707, è entrata in vigore una nuova disciplina con cui viene conferito un organico assetto alla banda musicale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e definita la posizione dei suoi componenti.

Pur avendo esplicito tutti identiche funzioni, alcuni di essi, per la qualifica di « musicanti aggregati », non hanno certo beneficiato delle norme del nuovo ordinamento che, negli articoli 33 e 35 delle disposizioni transitorie, ha ridotto la loro effettiva anzianità di servizio di ben due terzi ai fini dell'inquadramento e della progressione in carriera, annullando il grado rivestito per molti anni.

Dei loro meriti, del loro impegno e capacità ne era stata fatta esplicita menzione nella relazione illustrativa del disegno di legge da cui è scaturita la legge n. 707.

In essa era stata ribadita la necessità che fossero salvaguardate le giuste aspettative di carriera già acquisite e precisato che non ne sarebbe conseguito alcun onere finanziario, perché a seguito della sentenza del Consiglio

di Stato n. 772 del 26 giugno 1963, era stata estesa ai musicanti aggregati la corresponsione della indennità musicale prevista dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1961.

Nonostante ciò, l'articolo 30 della legge 5 giugno 1965, n. 707, relativo ai vincitori di concorso, stabilisce che, se provengano dalla banda stessa del corpo, dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalle forze armate dello Stato, o da altri corpi di polizia, conservano l'anzianità, il grado e la posizione di stato posseduta nei ruoli di provenienza, per cui ne è derivata una disparità di trattamento tra i musicanti aggregati che da molti anni espletano la loro attività nella banda e coloro che non hanno mai prestato servizio nella banda e nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Da qui la proposta che sottoponiamo alla vostra approvazione in modo che venga riconosciuto ai musicanti aggregati che, al momento dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 1965, n. 707, si trovavano in servizio nella banda, la intera valutazione del loro servizio come tale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato per intero anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso ».

ART. 2.

L'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, è sostituito dal seguente:

« Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dello articolo 33, computando per intero sia l'eventuale servizio prestato quali musicanti effettivi sia quello comunque reso quali esecutori aggregati ».